



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE NELLA SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2012 HA ESAMINATO ED APPROVATO IN SEDE REFERENTE IL PROGETTO DI LEGGE “MODIFICA DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE “LEGGE SULL’INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA” E DEL DECRETO DELEGATO 26 NOVEMBRE 2010 N. 186 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE ” ACCOGLIENDO GLI EMENDAMENTI RIPORTATI NEL SEGUENTE TESTO (EVIDENZIATI IN GRASSETTO O INTERLINEATI):

MODIFICA DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E
MODIFICHE “LEGGE SULL’INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN
REPUBBLICA” E DEL DECRETO DELEGATO 26 NOVEMBRE 2010 N. 186 E SUCCESSIVE
INTEGRAZIONI E MODIFICHE

Art. 1

All’articolo 10, comma 2, della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive integrazioni e modifiche, dopo la lettera d) è aggiunto quanto segue:

“e) speciale per i docenti aventi un contratto di lavoro con l’Università degli studi della Repubblica di San Marino che imponga la presenza settimanalmente ripetitiva in territorio, con validità fino a 12 mesi continuativi all’anno, rinnovabile annualmente.”.

Art.2

L’articolo 11 comma 1 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

“1. Il membro dell’equipaggio assunto con regolare contratto di lavoro, di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.103, dovrà, se necessario ai sensi della normativa vigente, essere munito di permesso di soggiorno speciale per marittimi rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.”.

Art.3

L’articolo 17, comma 5, della Legge 28 giugno 2012 n.118 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

“5. La residenza è revocata dall’Ufficiale di Stato Civile qualora sia venuta meno la dimora abituale in territorio da oltre sei mesi ovvero qualora le competenti autorità ovvero



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

l'interessato ovvero il datore di lavoro segnalino il mutamento di residenza ovvero la cessazione dell'attività in Repubblica che aveva determinato la concessione della residenza ex-articolo 16, comma 3, della presente legge. Essa può essere altresì revocata dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione nei casi previsti al comma 2 del presente articolo.”.

~~Art. 2~~ **Art.4**

L'articolo 39, comma 1, della Legge 28 giugno 2010 n.118 è sostituito dal seguente:

“1. Per i titolari di permesso di soggiorno ordinario e speciale continuativo rilasciato ai sensi della legislazione precedentemente in vigore, la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, in caso di domanda di conversione in residenza presentata decorso il termine dei cinque anni di titolarità del predetto permesso, ha facoltà di concedere la residenza anagrafica, previa verifica anche delle circostanze che avevano determinato il rilascio del titolo di soggiorno in Repubblica e della compatibilità con i disposti e le finalità della presente legge.”.

Art.5

L'articolo 12 del Decreto Delegato 26 novembre 2010 n.186 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

“Art.12

Il richiedente di permesso di soggiorno per marittimi di cui all'articolo 11 della Legge n.118/2010, che abbia necessità del permesso di soggiorno speciale per marittimi, deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri – allegando i seguenti documenti:

- **copia di documento d'identità;**
- **certificato di stato di famiglia;**
- **n.4 fototessera;**
- **copia conforme del passaporto;**
- **indicazione del natante su cui sarà prestata l'attività;**
- **certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;**
- **certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;**
- **copia del contratto di lavoro debitamente registrato;**
- **copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.103.**

Al fine del ritiro del permesso di soggiorno è necessaria l'esibizione dell'originale del passaporto da parte dell'interessato.”.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, INFORMAZIONE

~~Art. 3~~ **Art.6**

Dopo l'articolo 12 bis del Decreto Delegato 26 novembre 2010 n. 186 è inserito il seguente articolo:

“Art. 12 ter

(Permesso di soggiorno speciale per docenti aventi un contratto di lavoro con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino)

Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per i docenti aventi un contratto di lavoro con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino che imponga la presenza settimanalmente ripetitiva in territorio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive integrazioni e modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 fototessera;
- nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio.”.

Art.7

In fondo all'articolo 24 del Decreto Delegato 26 novembre 2010 n.186 e successive integrazioni e modifiche è inserito il seguente comma:

“Sono esonerati dalla trasmissione dei dati relativi al documento di identificazione i membri dei gruppi di vacanze organizzate e i componenti i nuclei familiari, nel caso in cui la guida o il capo gruppo o il capofamiglia garantisca e sottoscriva le generalità degli altri stranieri componenti il gruppo o il nucleo familiare. Nel caso in cui la Gendarmeria accerti l'uso scorretto di queste registrazioni si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 31, comma 1, della Legge 28 giugno 2010 n.118.”.

~~Art. 4~~ **Art.8**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.